

REGOLAMENTO (CE) N. 1849/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1995

recante deroga, per la campagna 1994/1995, del regolamento (CEE) n. 3105/88 che stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 6 e l'articolo 47, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3186/92⁽⁴⁾, ha stabilito le date entro le quali i produttori soggetti all'obbligo di cui all'articolo 36 debbono consegnare ad un distillatore o ad un elaboratore di vino alcolizzato i vini che non sono stati esportati entro queste date;

considerando che alcuni produttori comunitari non saranno in grado di esportare tutti i vini disponibili tal quali verso i paesi terzi entro il 31 luglio 1995 e non sono neppure in grado di consegnarli alle distillerie entro i termini previsti; che occorre pertanto prorogare i termini succitati di un mese per consentire a questi produttori di rispettare gli obblighi previsti; che, per quanto concerne le esportazioni, questa deroga non può però oltrepassare la fine della campagna in corso, in applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3105/88, per la campagna vitivinicola 1994/1995:

- la data del 31 luglio che figura all'articolo 7, primo comma è sostituita da quella del 31 agosto,
- la data del 31 luglio che figura all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma è sostituita da quella del 31 agosto,
- la data del 31 luglio che figura all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino è sostituita da quella del 31 agosto,
- la data del 31 agosto che figura all'articolo 12, paragrafo 1 è sostituita da quella del 30 ottobre,
- la data del 30 novembre che figura all'articolo 13, paragrafo 1 è sostituita da quella del 31 dicembre.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1995...

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 317 del 31. 10. 1992, pag. 73.